



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
DIREZIONE GENERALE DELLE SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
UFFICIO IX

ASSESSORATO ALLA SANITA'
REGIONE EMILIA ROMAGNA
BOLOGNA

Oggetto: rapporto di audit settore esportazione alimenti

In riferimento e riscontro alla nota di codesto Assessorato, concernente le osservazioni sul rapporto di audit in oggetto, effettuato nel periodo 11-15 ottobre 2010, nel confermare l'esito favorevole dell'audit si prende atto e si condividono le azioni adottate in riferimento alle raccomandazioni contenute nel rapporto.

Tuttavia riguardo alle procedure HACCP si rappresenta quanto segue.

Le procedure HACCP, come previste dalle disposizioni del Codex Alimentarius alla cui stesura partecipano gli esperti dei Paesi aderenti alla FAO ed all'OMS tra i quali sono presenti anche i rappresentanti di questa Direzione Generale, prevede una sequenza di passaggi per i quali non sussistono indicazioni circa l'obbligo o meno di rispettare l'intera sequenza.

A parere della scrivente trattandosi di procedure specifiche per il monitoraggio dei pericoli chimici, biologici e fisici, l'applicazione delle stesse limitatamente alla sola analisi dei pericoli e valutazione dei rischi senza l'individuazione e monitoraggio di CCP non soddisfa la funzione di garantire la sicurezza del processo produttivo alimentare alla quale dette procedure devono invece assolvere.

Si ritiene che il ricorso ad altre procedure SOP per la gestione dei pericoli non soddisfi l'esigenza di garantire la sicurezza del processo produttivo alimentare.

D'altra parte anche la norma ISO 22000, che tuttavia non costituisce norma di legge, non entra nel merito dell'obbligatorietà o meno dei punti nei quali si articolano le procedure HACCP.

In ogni caso le procedure HACCP sono obbligatorie ai sensi del Regolamento CE 852/2004.

Per stabilimenti quali le strutture per la stagionatura di prodotti a base di carne o prodotti a base di latte, i depositi alimentari nonché le strutture che svolgono processi produttivi solo parziali, l'accettazione dell'ipotesi, di poter non individuare CCP nell'analisi dei pericoli e nella valutazione del rischio nelle fasi del processo produttivo, ancorché si tratti di processi caratterizzati da un diagramma di flusso semplice, renderebbe tale ipotesi applicabile in linea di principio a tutti i processi produttivi eludendo in tal modo l'obbligo sancito dal Regolamento 852/2004 e determinando condizioni nelle quali la sicurezza del processo non risulta gestita.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Silvio Borrelli)

-11